

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52, comma 1, del Decreto Legislativo n.446 del 15/12/1997, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. In attuazione di quanto disposto dall'art.1, comma 3, del D.Lgs.n.360/1998, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, per l'anno 2007 nella misura dello 0,8 per cento.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2) della legge n.296/2006.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, l'addizionale IRPEF di cui all'art.1 non è dovuta dai soggetti con un reddito complessivo composto unicamente da:
 - redditi imponibili da pensione, lavoro dipendente, lavoratori autonomi non superiori a euro 8.000,00 annui;
 - redditi di terreni per un importo non superiore a Euro 185,92;
 - reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito posseduto.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.